Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Art. 14

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche avvalendosi dei gestori dei servizi>>.

2. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;>>;

b) dopo la lettera a bis) del comma 2 è inserita la seguente:

<<a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<il personale regionale>> le parole <<e provinciale>> sono soppresse e dopo le parole <<apposita tessera>> le parole <<di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza>> sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole <<certificazioni emesse>> le parole <<dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o>> sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole <<certificazioni emesse>> le parole <<dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o>> sono soppresse;

f) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole <<certificazioni emesse>> le parole <<dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o>> sono soppresse;

g) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole <<certificazioni emesse>> le parole <<dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o>> sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:

<<6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.>>.

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

<<e) determinazione per le strade regionali delle tipologie e delle modalità di rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché dei canoni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento;>>.